



2023/0227(COD)

12.3.2024

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, 2017/625 e 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)
(COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

Relatore per parere: Christophe Clergeau

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura e dell'intera catena alimentare si basano in gran parte sulla diversità e sulla qualità delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali (MRV). L'obiettivo principale della presente proposta legislativa è quello di disporre di un regolamento unico che stabilisca un quadro coerente che riunisca le disposizioni precedentemente suddivise in una dozzina di direttive.

Al fine di garantire la qualità degli MRV e garantire la fiducia degli acquirenti, le norme che disciplinano la loro produzione e commercializzazione devono basarsi sulla categorizzazione e su protocolli stabiliti e controllati dalle autorità interessate. Al di là dei principi di base, molti atti delegati e di esecuzione dovrebbero chiarire e adattare le norme di esecuzione al fine di tenere conto dell'ampia diversità degli MRV. In nome del principio di proporzionalità e del diritto degli agricoltori di utilizzare le proprie sementi e altri MRV, gli agricoltori non dovrebbero essere tenuti a seguire i principi enunciati nella presente proposta, che si applica solo alla produzione di MRV destinati ad essere commercializzati come MRV e non per altri scopi come l'alimentazione. Inoltre, il relatore ritiene che gli agricoltori debbano beneficiare di una deroga per le loro pratiche commerciali di sementi e altri MRV, anche in caso di compensazione dei costi.

Sono inoltre previste deroghe per facilitare la conservazione di alcuni MRV, per riconoscere le specificità del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, per adeguare i vincoli per la vendita ad acquirenti non professionali o per riconoscere le specificità delle banche genetiche e di altre organizzazioni di conservazione. In particolare, il relatore ritiene che i materiali eterogenei siano serbatoi di diversità genetica sufficientemente cruciali allo scopo di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e che ciò giustifica il fatto di aprire questa categoria a tutte le specie in modo che possano trovare il loro posto. In generale, tuttavia, il relatore ritiene che sia necessario escludere dai vari regimi di deroga gli MRV costituiti da un organismo genetico modificato o da un vegetale ottenuto da nuove tecniche genetiche (NGT).

Per essere registrato come varietà, deve essere attestata la distinzione, l'omogeneità e la stabilità dell'MRV. Nella sua proposta, la Commissione propone di aggiungere un esame tecnico complementare sul valore della coltivazione e dell'uso sostenibile (VCUD) che dovrebbe evidenziare un "miglioramento significativo" della varietà rispetto alle varietà esistenti già registrate. Il relatore ritiene che il valore di una varietà dipenda principalmente dalle condizioni in cui si evolve ed è stato selezionato: una varietà non può essere considerata sostenibile di per sé, tutto dipende dal sistema di produzione agricola di cui fa parte. Questo è il motivo per cui è necessario testare VCUD in diversi metodi di produzione, in particolare in condizioni senza pesticidi sintetici come nell'agricoltura biologica. Inoltre, il relatore ritiene che il test VCUD non dovrebbe comportare l'esclusione di varietà se ciò contribuisce a ridurre la biodiversità coltivata. La VCUD deve anche poter rimanere facoltativa per gli ortofrutticoli a causa dei costi che comporta per i produttori di semi medio-piccoli.

Infine, il relatore ritiene che la proposta legislativa in materia di MRV richieda la modifica

della direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche al fine di preservare il libero accesso alle risorse genetiche. Gli MRV ottenuti con nuove tecniche genetiche non devono essere brevettabili per non destabilizzare il dispositivo dei Certificati di costituzione vegetale che garantisce l'equa remunerazione degli allevatori senza ostacolare l'accesso all'innovazione. È inoltre opportuno limitare l'estensione dei brevetti ai materiali biologici che ne derivano. Infine, è necessario ampliare la portata delle licenze obbligatorie in caso di comprovato vantaggio ambientale o economico.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità **e la diversità** della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità, **alla resilienza** e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Il regolamento dovrebbe puntare all'"approccio One Health", inteso come approccio integrato e unificante che intende raggiungere un

equilibrio sostenibile e ottimizzato tra la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, è strettamente interconnessa e interdipendente;

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Il materiale eterogeneo non dovrebbe essere costituito da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (UE) .../....

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali,

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e *dei sistemi alimentari, riconoscendo nel contempo che la sostenibilità non può essere ridotta a un unico tratto o varietà ma può solo applicarsi a un sistema coltivato nel suo complesso*, e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e

quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione

(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6
Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **e la** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **di materiale riproduttivo vegetale ai fini della sua** commercializzazione **come materiale riproduttivo vegetale** nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione.

Emendamento

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione **come materiale riproduttivo vegetale nell'UE.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

Emendamento

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali, **gli agricoltori** e gli utilizzatori finali;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire **parità di** condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento

b) garantire condizioni **appropriate** per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Emendamento

d) contribuire alla conservazione **dinamica** e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) contribuire **alla produzione agricola sostenibile, adattata** alle condizioni climatiche attuali e future;

Emendamento

e) contribuire **a sistemi alimentari sostenibili e produttivi, adattati** alle **diverse** condizioni climatiche **e dei suoli, per quelle** attuali e **quelle** future;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) contribuire alla sicurezza alimentare.

Emendamento

f) contribuire alla sicurezza alimentare **e alla sovranità alimentare;**

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

e) al materiale riproduttivo vegetale

Emendamento

e) al materiale riproduttivo vegetale

utilizzato esclusivamente per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.

venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, ***incluse la ricerca in azienda e le attività effettuate nell'ambito della conservazione dinamica delle risorse genetiche;***

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) al materiale riproduttivo vegetale prodotto dagli agricoltori per uso proprio;

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; e

a) coltivata tradizionalmente o selezionata ***o sviluppata*** localmente ex novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni ***o per l'utilizzo in un ambiente o in un sistema di produzione marginale;*** e

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) diversa da un ibrido F1; e

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) caratterizzata da un **elevato** livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

b) **nel caso delle sementi, può essere** caratterizzata da un **certo** livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) "selezione": tutte le attività e le pratiche relative allo sviluppo di nuove varietà vegetali e alla loro selezione prima della domanda di registrazione;

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 30 – punto 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) "conservazione dinamica delle risorse fitogenetiche": le attività svolte da banche genetiche, banche di sementi comunitarie e altre organizzazioni e reti, nonché dai loro membri e singoli conservatori di sementi, che implicano trasferimenti di materiale riproduttivo vegetale in modo formale e informale, siano essi presi in considerazione o meno e volti a contribuire alla conservazione e all'arricchimento a lungo termine della diversità genetica vegetale.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) si tratta di **sementi scambiate in natura** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

e) si tratta di **materiale riproduttivo vegetale scambiato** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) si tratta di **semi scambiati in natura** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento

d) si tratta di **materiale riproduttivo vegetale scambiato** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) non è coperto da un diritto di proprietà intellettuale che ne limita l'uso a fini di conservazione;

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) non è costituito da OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) né da una pianta NGT di categoria 1 o 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) .../... [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento sulle NGT ...];

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da

Emendamento

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale **di tutti i generi o specie che figurano nell'elenco di**

conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

cui all'allegato I, appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Una varietà di conservazione, le sue parti e/o le sue componenti genetiche non possono essere coperte da un diritto di proprietà intellettuale che ne limiti l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione e/o formazione, comprese la ricerca e la selezione partecipative in azienda.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali modifiche sono adottate per consentire adeguamenti all'evoluzione delle rispettive prove tecniche e scientifiche e delle norme internazionali così come per dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione del presente articolo per quanto riguarda tutti i generi o tutte le specie, oppure determinati generi o determinate specie.

Tali modifiche sono **messe a punto in consultazione con i rispettivi gruppi di interesse multipartecipativi coinvolti in materiali eterogenei** adottate per consentire adeguamenti all'evoluzione delle rispettive prove tecniche e scientifiche e delle norme internazionali così come per dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione del presente articolo per quanto riguarda tutti i generi o tutte le specie, oppure determinati generi o determinate specie.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine **stabilito da detta autorità**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Emendamento

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine **di tre mesi**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo").

Emendamento

Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). **La registrazione è gratuita.**

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra **banche**, organizzazioni e reti **genetiche**

Emendamento

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato **da, a, dentro** e tra organizzazioni e reti **dedite alla conservazione dinamica e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche**

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra **banche**, organizzazioni e reti **genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione** delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

Emendamento

In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato **da, a, dentro** o tra organizzazioni e reti, **anche di agricoltori, dedite alla conservazione dinamica e all'uso sostenibile** delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Può essere commercializzato anche da tali **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, **senza scopo di lucro**.

Emendamento

Può essere commercializzato anche da tali organizzazioni e reti **di conservazione o dai loro membri** a persone che effettuano la conservazione **dinamica** di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, **o per scopi agricoli professionali**.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il materiale riproduttivo vegetale **soddisfa i requisiti seguenti**:

Emendamento

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, **le organizzazioni e le reti di conservazione non soddisfano gli obblighi di cui agli articoli da 41 a 43 e** il materiale riproduttivo vegetale **è elencato in un registro tenuto da tali organizzazioni e reti di conservazione con una descrizione di base di tale materiale riproduttivo vegetale**:

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *figura in un registro tenuto da tali banche, organizzazioni e reti genetiche unitamente a una descrizione adeguata del materiale riproduttivo vegetale;* *soppresso*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *è conservato da tali banche, organizzazioni e reti genetiche che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e* *soppresso*

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.* *soppresso*

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano all'autorità* *soppresso*

competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Sementi scambiate in natura tra agricoltori

Emendamento

Materiale riproduttivo vegetale scambiato tra agricoltori

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi *sementi* in natura se *tali sementi soddisfano* tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi *materiale riproduttivo vegetale* in natura *o dietro un compenso in denaro che copra i costi diretti sostenuti, se tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa* tutte le condizioni seguenti:

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) non *sono* oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di *sementi*; e

Emendamento

(3) non *è* oggetto di un contratto di servizi *per moltiplicazione* concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di *materiale riproduttivo vegetale*; e

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) *le sementi sono utilizzate* per la

Emendamento

(4) *il materiale riproduttivo vegetale è*

gestione dinamica *delle sementi* dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

utilizzato per la gestione dinamica *del materiale riproduttivo vegetale* dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. *Tali sementi soddisfano* tutti i requisiti seguenti:

Emendamento

2. *Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa* tutti i requisiti seguenti:

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) non *appartengono* a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94;

Emendamento

a) non *appartiene* a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 *e i cui diritti sono ancora in vigore*;

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *sono limitate* a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti *per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore*, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

Emendamento

b) *è limitato* a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti *sufficienti a soddisfare il fabbisogno annuo di un agricoltore per specie specifiche* per ciascun anno, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **sono** praticamente **indenni** da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di **sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente**.

Emendamento

c) **è** praticamente **indenne** da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla **sua** qualità di **materiale riproduttivo vegetale**.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tale deroga non si applica a un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né a un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../....

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tale autorizzazione derogatoria non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai

sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../....

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Emendamento

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a **5 bis**.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Tale deroga non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../....*

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale possa comportare un rischio grave per la salute umana, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la coltivazione di altre specie, e tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato, la Commissione adotta senza indugio, mediante atti di

Emendamento

Qualora **vi siano motivi ragionevoli per sospettare che** la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale possa comportare un rischio grave per la salute umana, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la coltivazione di altre specie, e tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato, la Commissione

esecuzione, le opportune misure di emergenza provvisorie. Tali misure sono limitate nel tempo. Tra queste possono figurare disposizioni che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione o stabiliscono condizioni adeguate per la sua produzione o commercializzazione, in funzione della gravità della situazione.

adotta senza indugio, mediante atti di esecuzione, le opportune misure di emergenza provvisorie. Tali misure sono limitate nel tempo. Tra queste possono figurare disposizioni che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione o stabiliscono condizioni adeguate per la sua produzione o commercializzazione, in funzione della gravità della situazione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, in caso di mancato rispetto dei requisiti relativi alle zone rifugio o di altri requisiti cui è soggetta la coltivazione di varietà contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, le misure che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione sono attuate fino al ripristino della piena conformità.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) *qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione e monitoraggio per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;*

Motivazione

La commissione ENVI non ha alcuna competenza rispetto alla lettera f), sebbene quest'ultima tratti di colture OGM. Il testo è copiato aggiungendovi, in quanto ritenute pertinenti, le condizioni "di monitoraggio" normalmente imposte alle colture OGM per le rispettive proprietà alle quali gli organismi nocivi possono sviluppare resistenza.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) *qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera c bis) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle*

condizioni di coltivazione e di monitoraggio per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori o sulle piante selvatiche del medesimo genere della rispettiva varietà;

Motivazione

La commissione ENVI non ha alcuna competenza rispetto alla lettera g), sebbene tratti di colture OGM. Il testo è copiato con l'aggiunta, considerata anch'essa pertinente, delle "condizioni di monitoraggio", quali normalmente imposte anche alle colture OGM coltivate alle cui proprietà rispettive gli organismi nocivi possono sviluppare una resistenza. Sono aggiunte anche le "piante selvatiche", dal momento che, ad esempio, il granturco MON810 coltivato nell'UE ha un parente selvatico, il teosinte, e che anche la loro co-occorrenza è oggetto di monitoraggio.

Emendamento 56 **Proposta di regolamento** **Articolo 52 – titolo**

Testo della Commissione

Valore agronomico e di utilizzazione sostenibile

Emendamento

Valore agronomico **e produttivo** e di utilizzazione sostenibile

Emendamento 57 **Proposta di regolamento** **Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro

Emendamento

Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico **e produttivo** e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel

nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, **sono superiori e** offrono un netto miglioramento, **in almeno uno dei sistemi di produzione agricola esistenti**, per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili e **produttive** che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le caratteristiche di cui al primo comma sono le seguenti, a seconda delle specie, delle regioni, delle condizioni agroecologiche e degli usi interessati:

Emendamento

Le caratteristiche di cui al primo comma sono **testate nell'ambito di diversi sistemi di produzione agricola, tra cui i sistemi convenzionale, biologico, agroecologico, rigenerativo, conservativo, di gestione integrata con bassi livelli di fertilizzanti e irrigazione. Le caratteristiche possono comprendere** le seguenti, a seconda delle specie, delle regioni, delle condizioni agroecologiche e degli usi interessati:

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) caratteristiche che **migliorano** la sostenibilità **dell'immagazzinamento, della trasformazione e della** distribuzione;

Emendamento

f) caratteristiche che **rafforzano** la sostenibilità **e la produttività lungo l'intera catena del valore agroalimentare, compresi la raccolta, l'immagazzinamento, la** distribuzione **e la trasformazione o altre caratteristiche pertinenti;**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) conservazione del patrimonio tradizionale e culturale;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) capacità di rafforzare la sostenibilità economica, ecologica e sociale di un'area regionale, incidendo positivamente sulla conservazione e sulla tutela del paesaggio tradizionale;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione agricola in un approccio ecosistemico che tenga conto di tutte le interazioni con l'ambiente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'esame del valore agronomico e produttivo e di utilizzazione sostenibile rimane volontario per le specie elencate nell'allegato I, parti B e C.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *L'esame del valore agronomico e produttivo e di utilizzazione sostenibile non deve portare all'esclusione di varietà che ridurrebbero la diversità delle specie coltivate.*

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini della registrazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica quale definita all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2018/848, l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è effettuato in condizioni biologiche, conformemente a tale regolamento, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento.

Emendamento

Al fine di ottenere informazioni sulla resilienza del materiale riproduttivo vegetale, l'esame del valore agronomico e produttivo e di utilizzazione sostenibile può anche essere effettuato in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni, o in condizioni biologiche, conformemente al regolamento (UE) 2018/848, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con **quanto** strettamente **necessario** per il completamento **di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni**.

Emendamento

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati **da operatori professionali coinvolti nell'agricoltura biologica o da agricoltori che praticano l'agricoltura biologica in conversione** o in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con **i trattamenti con pesticidi e altri fattori di produzione esterni che sono**

strettamente *necessari* per il completamento *dell'esame*. *Se del caso, gli Stati membri devono presentare ogni anno una relazione alla Commissione sulle ragioni che hanno condotto a tali trattamenti e sugli impegni assunti per consentire questa transizione in futuro.*

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Le autorità competenti prendono in considerazione la possibilità di includere l'analisi delle sementi convenzionali in condizioni a basso impiego di fattori di produzione, in condizioni biologiche in conversione o in condizioni biologiche.*

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1. ***Essa informa il richiedente della propria decisione indicando, se del caso, i motivi del rifiuto.***

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà ***o in un***

registro dell'Unione delle varietà; oppure

catalogo commerciale di un operatore professionale o in una documentazione resa pubblica o presentata all'autorità competente da una persona fisica o giuridica coinvolta nella conservazione dinamica o nell'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la biodiversità coltivata; oppure

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

Emendamento

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, *e la prova del rispetto dei requisiti di coltivazione e di monitoraggio nel periodo vegetativo considerato;*

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale diversi dalla privativa per ritrovati vegetali concessa sulla varietà nel suo complesso o sui suoi componenti;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'esame non sostituisce la valutazione dei rischi prevista nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati o del regolamento (UE) .../... sulle piante ottenute con alcune nuove tecniche genomiche.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

Emendamento

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di ***varietà da conservazione e*** varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 77 bis

Relazione della Commissione

Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio europeo una relazione in cui valuta la corrispondenza tra le disposizioni introdotte dal presente regolamento e i mezzi di cui le autorità competenti dispongono per attuarle. Nella sua valutazione la Commissione presta particolare attenzione alle prove tecniche del valore agronomico e di utilizzazione

sostenibile, in quanto la deroga di cui all'articolo 61 del presente regolamento deve essere utilizzata con grande parsimonia al fine di garantire la credibilità di dette prove. Se del caso, la Commissione presenta proposte, comprese proposte di bilancio, per far corrispondere le esigenze e i mezzi di cui le autorità competenti dispongono.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 80 – punto 1

Regolamento (UE) 2017/625

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettere k bis e k ter (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

"k bis) la coltivazione di varietà resistenti agli erbicidi;

k ter) la coltivazione di varietà con caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati.";

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

(Regolamento (UE) 2017/625)

Motivazione

L'emendamento conferisce alle autorità competenti la facoltà di controllare l'attuazione delle condizioni di coltivazione prescritte per le varietà resistenti agli erbicidi e altre varietà con caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati, a norma dell'articolo 47. Se le autorità non fossero competenti a controllare la coltivazione di tali varietà, si perderebbero l'intero beneficio e l'efficacia di questa misura riguardante le varietà resistenti agli erbicidi e le varietà con caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati, qualora questi fossero definiti a una data successiva.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 81

Articolo 81

soppresso

Modifica del regolamento (UE) 2018/848

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 17) è sostituito dal seguente:

"17)

**"materiale riproduttivo vegetale":
materiale riproduttivo vegetale come
definito all'articolo 3, punto 1), del
regolamento (UE) [.../...] del Parlamento
europeo e del Consiglio (*)+**

**(*) Regolamento (UE) [.../...] del
Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del [...], pag. [...]). [la nota
presente in tale regolamento va qui]**

**[+ GU: si prega di inserire nel testo il
numero del presente regolamento e il
numero, la data, il titolo e il riferimento
nella GU del presente regolamento nella
nota a piè di pagina.]";**

"18)

**"materiale eterogeneo biologico":
materiale eterogeneo quale definito
all'articolo 3, punto 27), del regolamento
(UE) [.../...] (*)++, prodotto
conformemente al presente regolamento;**

**(*) Regolamento (UE) [.../...] del
Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del [...], pag. [...]). [la nota
presente in tale regolamento va qui]**

**[++ GU: inserire nel testo il numero del
presente regolamento.]";**

**(3) all'allegato II, parte I, del regolamento
(UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo**

comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 81 bis

Modifica della direttiva 98/44/CE

La direttiva 98/44/CE è così modificata:

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 81 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1) all'articolo 4, sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

"4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le piante NGT, il materiale vegetale e loro parti, nonché le informazioni genetiche in essi contenute, non sono brevettabili.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, i vegetali, il materiale vegetale e loro parti, nonché le informazioni genetiche in essi contenute, ottenuti mediante tecniche escluse dal campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE quali elencate nell'allegato I B di quest'ultima, non sono brevettabili."

Emendamento 79

Proposta di regolamento Allegato VI – parte B – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il materiale eterogeneo non deve essere derivato da materiale parentale coperto da brevetti né essere protetto da brevetti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Allegato VII – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(t bis) l'eventuale esistenza di diritti di proprietà intellettuale che coprono la varietà nel suo complesso o i suoi componenti genetici, o le informazioni genetiche in essa contenute, compreso, se del caso, il numero di eventuali brevetti pertinenti;

Motivazione

Per garantire trasparenza agli utilizzatori, le informazioni fornite su una varietà nei registri dell'UE e nazionali dovrebbero riguardare anche i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti che possono essere stati concessi su parti della varietà registrata, quali sequenze o tratti genetici. Si tratta di informazioni fondamentali per tutti gli utilizzatori successivi, siano essi agricoltori, selezionatori o conservatori di sementi.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Allegato VII – lettera t ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(t ter) l'indicazione delle tecniche di selezione che sono state applicate per lo sviluppo della pianta (ad esempio, fusione cellulare, ingegneria genetica, selezione per mutazione chimica o per irradiazione, coltura di microspore, ecc.);

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Entità e/o persona
IFOAM
Copa-Cogeca
Via Campesina
Limagrain
Arche Noah
INRAE
Brot für die Welt
SEMAE
Euroseeds

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogazione delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)
Riferimenti	COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Christophe Clergeau 24.10.2023
Esame in commissione	11.1.2024
Approvazione	11.3.2024
Esito della votazione finale	+: 44 –: 1 0: 39
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzi, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Andreas Glück, Catherine Griset, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Dolores Montserrat, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Anders Vistisen, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stefania Zambelli
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Stefan Berger, Biljana Borzan, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Christophe Clergeau, Deirdre Clune, Gilbert Collard, Antoni Comín i Oliveres, Rosanna Conte, Beatrice Covassi, Gianantonio Da Re, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Deparnay-Grunenberg, Estrella Durá Ferrandis, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Cindy Franssen, Claudia Gamon, Matteo Gazzini, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Martin Häusling, Romana Jerković, Irena Joveva, Radan Kanev, Karol Karski, Billy Kelleher, Ska Keller, Martine Kemp, Ondřej Knotek, Kateřina

	Konečná, Stelios Kypouropoulos, Danilo Oscar Lancini, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Sara Matthieu, Radka Maxová, Dace Melbārde, Nuno Melo, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ulrike Müller, Dan Nica, Max Orville, Demetris Papadakis, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Manuela Ripa, Robert Roos, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Salini, Christel Schaldemose, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuţă, Annalisa Tardino, Hermann Tertsch, François Thiollet, Róza Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Idoia Villanueva Ruiz, Sarah Wiener, Jadwiga Wiśniewska
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Marie Dauchy, Pascal Durand, Sylvie Guillaume, Alessandro Panza, Rob Rooker, Dorien Rookmaker, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

44	+
ECR	Dorien Rookmaker
ID	Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Marie Dauchy, Catherine Griset, Anders Vistisen
NI	Maria Angela Danzi
Renew	Pascal Canfin, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Róza Thun und Hohenstein, Michal Wiezik
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Beatrice Covassi, Pascal Durand, Sylvie Guillaume, Javi López, César Luena, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Measure, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace
Verts/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

1	-
ECR	Pietro Fiocchi

39	0
ECR	Sergio Berlato, Rob Rooken, Robert Roos, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský
ID	Alessandro Panza, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolores Montserrat, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Laurence Sailliet, Pernille Weiss, Stefania Zambelli
Renew	Catherine Amalric, Andreas Glück, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, Emma Wiesner
S&D	Heléne Fritzon

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti